



I.C. “CATANZARO MATER DOMINI - NORD EST MANZONI”

Segreteria e Sede Legale, Via Tommaso Campanella, 125 – 88100 Catanzaro Tel. 0961 771901 – Fax. 0961771741

P.E.O: czic85800n@istruzione.it - *P.E.C.:* czic85800n@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: CZIC85800N – *Codice Fiscale:* 80001860792

Circolare n° 11
del 16/09/2026

Al Personale con Contratto a Tempo Determinato
A tutto il Personale Docente e ATA
Al DSGA
Sito Web
Atti

Oggetto: Fruizione e monetizzazione delle ferie per il Personale Docente e ATA con contratto a Tempo Determinato – Anno Scolastico 2026/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 5, comma 8, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla L. 135/2012), che stabilisce la fruizione obbligatoria delle ferie e il generale divieto di monetizzazione;

VISTA la Nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), art. 1, commi 54 e 55, che consente al personale docente a tempo determinato di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e prevede la monetizzazione limitatamente alla differenza tra i giorni spettanti e quelli in cui è stato possibile fruirne;

VISTA la Nota MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal Personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruite") nell'a.s. 2012/13;

VISTO l'art. 19 del CCNL 29/11/2007;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la Legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il Personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del Personale docente a Tempo Determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

CONSIDERATA la giurisprudenza dell'Unione Europea (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause C-619/16 e C-684/16) e della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, ordinanza n. 13613/2020), secondo cui la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva può verificarsi solo qualora il datore di lavoro abbia formalmente invitato e messo il lavoratore nelle condizioni di fruire effettivamente delle ferie in tempo utile, ed espresso avviso delle conseguenze di tale mancata fruizione;

RICHIAMATI gli artt. 35 e 38 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024, che disciplinano le ferie del personale docente e ATA a tempo determinato;

VISTE le Note dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria del 19/03/2025 prot. n. 0001825/U, del 27/03/2025, prot. 75233, del 31/03/2025 prot. n. 9372 aventi come Oggetto: "Indicazioni in merito al dovere del Dirigente Scolastico di invitare il Personale docente a Tempo Determinato a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle stesse ed alla indennità sostitutiva", nella quale i Dirigenti Scolastici sono tenuti ad invitare formalmente ed espressamente il Personale docente a Tempo Determinato (con incarico breve e saltuario ovvero sino al 30 giugno) a godere delle ferie spettanti, consentendo al lavoratore di esercitare effettivamente il proprio diritto al loro godimento prima della cessazione del rapporto di lavoro, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie medesime e alla relativa indennità sostitutiva;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 32 del 27/04/2026, avente Oggetto: "Calendario Scolastico 2026/2027 - D. Lgs. 31.12.1998 n.112 art.138 comma 1, lettera d)";

TENUTO CONTO del Calendario Scolastico 2026/2027 approvato dalla Regione Calabria, così

strutturato:

- Inizio delle lezioni: 15 Settembre 2026
- Fine delle lezioni (Scuole Primaria e Secondaria): 8 Giugno 2027
- Fine delle attività didattiche (Scuola dell'Infanzia): 30 Giugno 2027

Sospensione delle attività didattiche (A.S. 2026/2027):

- Vacanze di Natale: dal 23 Dicembre 2026 al 6 Gennaio 2027
- Vacanze di Pasqua: dal 25 Marzo 2027 al 30 Marzo 2027
- Chiusura disposta da DPR Calabria / Interfestivi: Lunedì 2 Novembre 2026 - Lunedì 7 Dicembre 2026

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante della presente disposizione,

INVITA

Il Personale Docente ed ATA con contratto a Tempo Determinato (supplenza breve e saltuaria ovvero fino al 30 Giugno) a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o nel periodo compreso tra il termine delle lezioni (8 Giugno 2027) e il 30 Giugno 2027.

Sono esclusi dalla fruizione delle ferie i giorni previsti per gli Scrutini, gli Esami di Stato e le altre attività programmate dal Piano Annuale delle Attività.

AVVISA

Richiamando le suddette Direttive dell'USR Calabria e i principi espressi dalla giurisprudenza unionale e di legittimità, il personale in indirizzo che in assenza di formale istanza volontaria di fruizione delle ferie spettanti entro i periodi consentiti, ed essendo stato posto nella condizione di goderne, sussisterà la decadenza dal diritto alle ferie non fruite e alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva (monetizzazione).

Si ringrazia per la consueta, fattiva, collaborazione.

Cordialità.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giulio Comerci

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)